

SENATO DELLA REPUBBLICA  
VIII LEGISLATURA

---

7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

---

63<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1982

---

Presidenza del Presidente BUZZI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazione dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dell'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai fini dell'assegnazione definitiva della sede ai vincitori dei concorsi ordinari e riservato a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istruzione artistica» (1950), d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 759, 762, 764
CALICE (PCI) .....	763
CONTERNO DEGLI ABBATI (PCI) .....	761
FASSINO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione .....	762, 763
PARRINO (PSDI) .....	761
SCHIANO (DC), relatore alla Commissione ..	759, 761, 763
ULIANICH (Sin. Ind.) .....	761, 762, 763

1982, n. 270, ai fini dell'assegnazione definitiva della sede ai vincitori dei concorsi ordinari e riservato a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istruzione artistica» (1950), d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazione dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dell'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai fini dell'assegnazione definitiva della sede ai vincitori dei concorsi ordinari e riservato a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istruzione artistica», d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri.

Riprendiamo, la discussione, sospesa il 23 settembre scorso. Prego il senatore Schiano di illustrare i risultati cui è pervenuta la Sottocommissione.

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazione dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dell'articolo 66 della legge 20 maggio

SCHIANO, relatore alla Commissione. La Sottocommissione, che si è riunita martedì scorso, dopo un'ampia discussione ed una

7<sup>a</sup> COMMISSIONE63<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (30 settembre 1982)

approfondita valutazione del disegno di legge sotto il profilo tecnico, ha convenuto di redigere una nuova formulazione del provvedimento, frutto dell'accordo unanime dei commissari presenti a quella riunione, cioè la senatrice Conterno Degli Abbati per il Gruppo comunista, il senatore Ulianich per quello della Sinistra indipendente, il senatore Parrino per il Gruppo socialdemocratico, il senatore Accili per quello della Democrazia cristiana, il senatore Monaco per il gruppo del Movimento sociale; non ha potuto purtroppo partecipare alla seduta il senatore Maravalle, in rappresentanza del Gruppo socialista.

Do lettura dell'articolo unico predisposto dalla Sottocommissione:

«I vincitori dei concorsi ordinari a posti di preside espletati durante gli anni scolastici 1981-82 e 1982-83 saranno nominati nel corso del predetto anno scolastico 1982-83, appena saranno approvate le relative graduatorie di merito.

Coloro che conseguiranno la nomina ai sensi del precedente comma saranno assegnati ad una sede provvisoria, anche in scuole di tipo e grado diverso da quello cui si riferisce il concorso.

Tale sede sarà quella ricoperta per incarico qualora si tratti di vincitori cui sia stato conferito un incarico di presidenza. Per gli altri vincitori la sede provvisoria sarà scelta prioritariamente tra quelle ricoperte da docenti con incarico di presidenza non prorogato ai sensi del decimo comma dell'articolo 2 dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Il servizio prestato nella sede provvisoria è valido ai fini della prova, anche se trattasi di scuole di tipo e grado diverso da quello cui si riferisce il concorso.

L'assegnazione della sede provvisoria avverrà secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione».

A brevissimo commento di questo testo, che peraltro alla Commissione è noto perché si tratta della rielaborazione, tecnicamente più precisa, della precedente «terza ipotesi» avanzata dal relatore, confermo che è nostra intenzione non modificare la posizione di quei presidi incaricati che hanno già avuto,

per legge, il riconoscimento del diritto alla proroga dell'incarico fino a quando saranno espletati i concorsi loro riservati, ma di incidere sulle sedi e quindi anche sulle posizioni personali solo di quei presidi incaricati che, per essere stati nominati in tempi successivi alle garanzie poste dalla legge n. 928 del 1980, si trovano in una di queste due posizioni: o hanno partecipato al concorso ordinario e si sono utilmente collocati in graduatoria (e allora ricevono immediatamente la nomina in ruolo e restano assegnati alla sede in cui prestano servizio), o non hanno partecipato al concorso ordinario e, non avendo il titolo a partecipare a quello riservato perchè non avevano maturato i requisiti stabiliti a suo tempo dalla legge, necessariamente tra qualche mese dovranno tornare all'insegnamento; per cui, con questa proposta non andiamo a ledere quelli che sono definibili come diritti quesiti, diritti derivanti da situazioni che abbiamo considerato nel momento in cui fissammo i criteri della legge n. 928 del 1980.

Il relatore propone inoltre all'attenzione di questa Commissione, con la raccomandazione di approvarlo, il seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1950,

considerato che tutti i posti di preside da conferire fino al 10 settembre 1983 sono assorbiti dalle disposizioni della legge 20 maggio 1982, n. 270;

considerato che, per i posti vacanti al 10 settembre 1984, è necessario bandire concorsi con diciotto mesi di anticipo, e cioè nel marzo del 1983, in base all'articolo 1 della legge n. 928 del 1980,

impegna il Governo:

«a predisporre fin d'ora le procedure e gli adempimenti necessari alla tempestiva pubblicazione dei bandi».

(0/1950/1/7) SCHIANO, CONTERNO DEGLI ABBATI, ULIANICH, PARRINO, PITTELLA

7<sup>a</sup> COMMISSIONE63<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (30 settembre 1982)

Sia l'articolo unico, che si sottopone alla valutazione della Commissione, che l'ordine del giorno intendono essere, tra l'altro, una dimostrazione della volontà di far cessare e di non far riprodurre il regime di quegli incarichi provvisori, di quelle supplenze, di quelle situazioni abnormi che poi creano aspettative, e cioè diritti presunti, rispetto alle quali si deve poi rimediare con una successiva sanatoria. Vogliamo la regolarità dei concorsi nelle scuole e su questo credo che non ci sia nessuno che dissentira. Per tali ragioni spero che l'ordine del giorno trovi unanime accoglimento.

**PARRINO.** Credo che la proposta elaborata dalla Sottocommissione risponda alle esigenze complessive della categoria dei presidi che sono stati dichiarati vincitori di concorso, in attesa della definizione del concorso riservato che ancora non siamo in condizioni di sapere quando sarà espletato. Complessivamente, credo che questa strada mediana, cioè l'incarico della sede provvisoria, possa ottemperare ad entrambe le esigenze; mi dichiaro pertanto favorevole all'emendamento annunciato dal senatore Schiano nonché all'ordine del giorno che io stesso ho sottoscritto.

**CONTERNO DEGLI ABBATI.** Abbiamo discusso parecchio, e nonostante il nostro progetto di legge fosse partito da un discorso in linea di principio giusto, quello relativo alla assegnazione della sede definitiva, si è dovuto tenere conto di tutte le difficoltà cui sarebbe andata incontro non solo l'Amministrazione ma anche la scuola nel suo insieme. Siamo così arrivati alla redazione di questo testo.

Il senatore Schiano ha rammentato il caso in cui non si ha il diritto di partecipare al concorso riservato in quanto non si aveva l'incarico al momento in cui la legge n. 928 ha stabilito i termini. La parola «prioritariamente» significa che c'è comunque la garanzia per i vincitori di avere la sede provvisoria? Se i numeri non coincidessero e ci fosse un eccesso di vincitori, anche solo di cinque o sei unità ripetuto alle sedi da togliere agli incaricati non prorogati, cosa avverrebbe, e quale sarebbe il diritto prevalente? Quello

stabilito con questo provvedimento sulle assegnazioni in sede provvisoria? Sembrerebbe così.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, avendo elaborato insieme il testo non possiamo che essere d'accordo sul fatto che, se si vuole eliminare il precariato, è sicuramente necessario che i concorsi siano banditi al momento giusto, e questo vale sia per gli insegnanti che per i presidi. Confermiamo quindi la nostra adesione completa a quanto scritto nell'ordine del giorno.

**ULIANICH.** Signor Presidente, io vorrei che venisse chiarita, se possibile, la questione posta dalla collega Conterno Degli Abbatì, e poi mi riserverei di intervenire.

**SCHIANO, relatore alla Commissione.** Rispondo alla preoccupazione, più che comprensibile, della collega Conterno Degli Abbatì e del senatore Ulianich in questi termini. Fatti i conti (sia pure con qualche approssimazione, come si possono fare in questa materia e partendo dal presupposto, che è notizia di fonte governativa, che il 70 per cento dei vincitori del concorso ordinario a posti di preside nella scuola media abbia già un incarico di presidenza), è da presumere, anzi vi è la ragionevole certezza, che non sorgano problemi di indisponibilità di posti con il meccanismo che noi abbiamo predisposto, e cioè in presenza di vincitori cui non possiamo offrire la sede. Non si può fare una affermazione altrettanto sicura e altrettanto categorica per quei concorsi, che pure stanno venendo a maturazione, che riguardano la scuola secondaria di secondo grado, vuoi dell'ordine classico, scientifico e magistrale, vuoi dell'istruzione tecnica e professionale, dove la difficoltà di fare i conti nasce anche dal fatto che i presidi, attualmente incaricati in queste scuole, non solo sono già molto spesso vincitori, o per meglio dire sono già utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari espletati, ma molto spesso sono utilmente collocati in più di una di queste graduatorie: infatti, c'è chi è vincitore di concorsi, ad esempio, contemporaneamente, di liceo scientifico e di scuola media inferiore, e sta però occupando un unico incarico di presidenza.

Il disegno di legge proposto, ove fosse approvato, prevede che l'interessato mantenga la sede in cui opera e che il periodo di prova così svolto sarà valido per qualsiasi opzione finale. Proprio per questa situazione diventa difficile poter dare, a questo livello, e cioè a livello della scuola secondaria superiore, le stesse garanzie che, anche se non proprio matematicamente, siamo in grado di dare per la scuola media. Per questo l'avverbio «prioritariamente» ha un significato cautelativo, con la fondata speranza però che sia superfluo.

D'altra parte, l'ultimo comma dell'articolo, laddove si dice che l'assegnazione della sede provvisoria sarà disciplinata con ordinanza del Ministro, consentirà, spero, al Ministro stesso — una volta che abbia meglio constatato e considerato le situazioni numeriche — di adottare eventualmente quegli accorgimenti che consentano di far giungere felicemente in porto tutto il meccanismo che stiamo approvando.

**ULIANICH.** Io direi che si può esprimere un giudizio positivo, perchè si tratta di un testo non soltanto molto preciso sul piano tecnico, ma che tutela diritti ed esigenze che dovevano trovare un adeguato riconoscimento legislativo. Era questo lo spirito in cui si muoveva il disegno di legge presentato dal collega Papalia ed altri.

Esprimo, dunque, parere favorevole alla stesura che è stata letta, come pure accetto la chiarificazione e la puntualizzazione fatte dal relatore all'ordine del giorno firmato anche da noi.

**FASSINO**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Innanzitutto ringrazio il relatore e i colleghi che sono intervenuti; poi devo dire che, a nome del Governo, accetto l'ordine del giorno: lo condivido come Governo ed anche personalmente, perchè ritengo che esprima una esigenza indubbiamente sentita da tutti.

Per quanto concerne la proposta fatta dal relatore, ritengo doveroso far brevemente presenti alla Commissione alcuni dati circa la spesa che potrà derivare da questa decisione.

Già erano state fatte dal relatore alcune osservazioni a tale proposito. Io aggiungo che i posti assegnati al concorso ordinario ammontano complessivamente a 2.700. A ciascun nominativo spetta una differenza stipendiale di 100.000 lire, per cui il costo derivante dalle nomine può essere stimato in lire 279 milioni annui. Tale cifra — è un calcolo abbastanza preciso che ho fatto fare dagli uffici del Ministero — rapportata al periodo che va da gennaio (che è la data presumibile della nomina) al 10 settembre, dovrebbe essere calcolata sulla base di otto dodicesimi, e quindi scenderebbe a 180 milioni.

Peralterro, è da considerare che circa il 70 per cento dei presidi nominati, come è stato detto prima, ha già un incarico di presidenza; quindi, resta un 30 per cento di presidi per i quali si porrà la necessità di nominare i supplenti per i posti di insegnamento lasciati vacanti. La relativa spesa ammonterebbe a lire 9 miliardi e 720 milioni annui, da ridurre, sempre sulla base degli otto dodicesimi, a lire 6 miliardi e 400 milioni.

Il calcolo va effettuato tenendo conto che ogni supplente costa circa 12 milioni l'anno e che i supplenti da nominare dovrebbero essere 810. La spesa complessiva, quindi, risulterebbe di 6 miliardi e 580 milioni.

Io ritengo che sia opportuno dare questi dati precisi, che sono stati forniti dall'Ammirazione, affinchè la Commissione, chiamata a decidere sull'*iter* che deve seguire questa proposta di legge, ne tragga le opportune conseguenze.

**PRESIDENTE.** A questo punto, dobbiamo richiedere un nuovo parere alla 5<sup>a</sup> Commissione, dal momento che il parere già acquisito si riferiva al testo iniziale del provvedimento, che comportava un onere di spesa certamente diverso da quello che il Governo ora ci fa rilevare. Infatti, secondo la proposta del senatore Papalia, tutto doveva avvenire prima dell'inizio dell'anno scolastico, quindi non sarebbe stata necessaria la nomina di supplenti nei posti lasciati liberi. Ora invece ci troviamo in una situazione di cui, del resto, avevamo piena consapevolezza perchè era una delle ragioni che ci rendevano perplessi. Si è ritenuto che per ragioni di

7<sup>a</sup> COMMISSIONE63<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (30 settembre 1982)

equità si dovesse garantire questo personale: una delle tre proposte di soluzione indicate dal relatore, quella che retrodatava la decorrenza della nomina, avrebbe comportato anch'essa un onere di circa 300 milioni; avremmo dovuto, comunque, anche in quel caso chiedere il parere della Commissione bilancio.

**SCHIANO**, *relatore alla Commissione*. Capisco che questa è una difficoltà. Ritengo di invitare il Governo a valutare, a far valutare e rivalutare se l'onere sia realmente di questa entità, atteso che, avendo noi approvato nello scorso mese di maggio la cosiddetta legge sul precariato (la legge n. 270), per la quale in tutta Italia numerosi insegnanti sono stati immessi in ruolo *ope legis* con decorrenza dal 1<sup>o</sup> ottobre 1982, è presumibile che esista più di un professore in Italia che sia addetto solo a supplenze saltuarie (non essendo investito di un incarico continuativo per tutto l'anno) e che perciò il costo effettivo dell'operazione non sia di 6 miliardi e 580 milioni, così come il Sottosegretario ci ha fatto presente, ma possa essere, di fatto, minore.

Se queste mie considerazioni sono vere, io insisto perchè il Governo riveda, eventualmente tenendo conto di queste valutazioni, la sua stima. In secondo luogo, non intendo forzare la mano per una approvazione in questo momento, non già perchè non lo desideri, ma perchè mi frenano le preoccupazioni di tipo regolamentare; d'altro canto so bene, tutti noi sappiamo bene, che sarebbe sufficiente che questa legge fosse approvata entro i primi di dicembre perchè fino a gennaio le graduatorie del concorso ordinario non potranno comunque essere emanate. Allora preferisco di gran lunga che si superi già qui, in questo ramo del Parlamento, l'eventuale problema della copertura finanziaria piuttosto che, passata la legge all'altro ramo del Parlamento, trovarci di fronte ad una terza lettura per rettificare la clausola di copertura. In questo modo andremmo fuori di tutti i tempi tecnici che ci sono consentiti fino a dicembre, che tra l'altro non sono molto ampi.

Con queste raccomandazioni, con questa preghiera al Governo e allo stesso Presidente,

e con l'invito a tutti i colleghi a farsi parte diligente per segnalare alla Commissione bilancio che siamo tutti favorevoli a questa legge, accetto la precisazione del Presidente.

**CALICE**. Vorrei dire che è il Governo che deve assumere una sua iniziativa o in sede di assestamento di bilancio o in sede di legge finanziaria; presentare la semplice richiesta di parere alla Commissione bilancio non mi pare giusto.

**ULIANICH**. Io mi associo alle considerazioni fatte dal collega che mi ha preceduto ed anche io faccio presente al sottosegretario Fassino che questi oneri per oltre sei miliardi mi paiono eccessivi, tenuto conto della legge sul precariato. Non è possibile che vengano fatti dei conti senza tener conto di questa situazione.

In secondo luogo, ci interesserebbe sapere qual è l'atteggiamento del Governo, poichè il Governo ha semplicemente fatto una esposizione di cifre. Ma il Governo è favorevole, oppure no?

**FASSINO**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho già detto che il Governo si rimette alla Commissione, ma intende far presente questa situazione, affinchè sia nota.

**ULIANICH**. Quindi, il Governo collaborerà qualora la Commissione si esprima favorevolmente.

**FASSINO**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione, anche per rispondere al senatore Ulianich, che mi ha chiesto una dichiarazione ufficiale al riguardo.

Io non ho detto che il Governo è favorevole o contrario; ho detto che il Governo, non essendo il provvedimento di sua iniziativa, si rimette alla decisione che la Commissione intenderà assumere, facendo presente, tuttavia, la situazione che ho appena esposta. Io stesso ho ritenuto mio dovere farla presente alla Commissione prima di passare alla votazione.

In secondo luogo, devo dire che non credo

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (30 settembre 1982)

che l'Amministrazione abbia fatto il computo sulla base dei dati riguardanti i precari cui hanno fatto riferimento il relatore ed il senatore Ulianich. L'Amministrazione si è richiamata alla situazione esistente; non poteva, evidentemente, prevedere cosa accadrà con l'introduzione dei precari: bisognerebbe aspettare qualche mese per vedere cosa accadrà. Ma se dovessimo aspettare questi dati, si andrebbe troppo avanti nel tempo e la legge non potrebbe essere approvata, così come è nelle vostre, ed anche nelle mie personali, intenzioni. Al momento il Governo può basarsi solo sui dati che ha e che può far presenti alla Commissione. Riguardo ai dati futuri, auguriamoci che sia così, che la spesa sia minore; nella situazione attuale, ogni riduzione di spesa è ovviamente auspicabile.

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, tutti i Gruppi si sono dichiarati favorevoli a questa soluzione, auspicando che presso la Commissione bilancio vi sia un'iniziativa positiva del Governo, del relatore e della Presidenza, al fine di agevolare il superamento della difficoltà.

Comunque, poichè l'ulteriore *iter* del disegno di legge, per la ragione che ho dianzi detto, risulta condizionato dall'espressione del parere da parte della 5<sup>a</sup> Commissione, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviauto ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore: Dott. CARLO GIANNUZZI*